

**Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) con cui avviare la co-progettazione ed attuazione di uno "Strumento Generale di Accoglienza per Emergenze Sociali" stagionali, straordinarie, transitorie o di altra natura, quali l'accoglienza invernale per persone adulte ed autosufficienti, in stato di fragilità estrema, marginalità sociale e senza dimora, o l'accoglienza temporanea di persone prive di alloggio per cause varie di carattere contingente, inclusi sgomberati da immobili occupati. CIG ZD73D7BF62**

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO DI PARTENARIATO  
(co-progettazione ai sensi del Dlgs 117/2017)

TRA

Il Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali, con sede a Firenze, in Viale de Amicis 21, CF: 01307110484 nella persona del Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo, Dott. Raffaele Uccello in qualità di "Promotore" del Partenariato

E

L'Ente del Terzo Settore ..... con sede a ....., C.F. ...., nella persona del legale rappresentante ....., nato a ..... il ....., C.F. ...., in qualità di "Partner" di Progetto

E

L'Ente del Terzo Settore ..... con sede a ....., C.F. ...., nella persona del legale rappresentante ....., nato a ..... il ....., C.F. ...., in qualità di "Partner" di Progetto

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE

- Gli interventi di accoglienza di emergenza invernale e per altre emergenze sociali sono realizzati per conto del Comune di Firenze;
- con Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... sono stati approvati gli atti relativi ad un Avviso Pubblico per avviare un'indagine finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore con cui realizzare la co-progettazione e l'attuazione degli interventi in oggetto (ex art. 55 Dlgs 117/2017);
- con Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... sono stati approvati:
  - i verbali di valutazione delle proposte progettuali degli ETS Partner
  - lo schema di Convenzione Quadro di Partenariato
- i soggetti convenuti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'attuazione degli interventi oggetto di co-progettazione;
- il partner risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti;

La succitata premessa, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro così come, nello specifico: l'Avviso e l'allegato 2 - Quadro progettuale ed economico di riferimento, i verbali di co-progettazione, in cui vengono condivise e definite le proposte definitive, nonché le PROPOSTE PROGETTUALI presentati dagli ETS partner in sede di partecipazione che specificano il dettaglio prestazionale per quanto qui non diversamente previsto. L'esecuzione del presente Accordo è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra richiamate, nonché dalla LRT 65/2020 sul terzo settore.

## **TUTTO QUANTO PREMESSO**

Per la realizzazione delle attività previste dalla coprogettazione di interventi di accoglienza per varie emergenze sociali tra cui l'accoglienza invernale e quella di emergenza generale come quella per nuclei familiari sgomberati da immobili occupati - tra le Parti, si sottoscrive la seguente:

## **CONVENZIONE DI PARTENARIATO**

### ***Articolo 1 – Oggetto della Convenzione***

Il Comune di Firenze e gli enti del terzo settore partner di progetto sopra rappresentati, in esecuzione degli atti in premessa richiamati, attivano una collaborazione finalizzata alla gestione da parte dei partner stessi dei seguenti interventi nel periodo di validità della presente convenzione quadro:

- ACCOGLIENZA INVERNALE
- ALTRE ACCOGLIENZE EMERGENZIALI

Gli interventi effettivamente realizzati saranno individuati e disciplinati tramite specifiche convenzioni attuative definite nell'ambito dell'attività di co-progettazione, se del caso riconvocando incontri di progettazione specifica con i partner nel corso del periodo di validità della presente convenzione quadro.

Gli ETS Partner, come sopra rappresentati accettano l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi, alle condizioni di cui all'Avviso e relativi allegati, dei verbali di coprogettazione e delle convenzioni attuative specifiche definite sia inizialmente che in corso di validità della presente convenzione quadro;

### ***Articolo 2 – Sedi degli interventi e Impegni comuni***

Gli interventi oggetto della coprogettazione si svolgeranno presso le strutture individuate nelle convenzioni attuative specifiche.

Le Parti si impegnano a dare attuazione al partenariato ed a svolgere, in buona fede e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le attività di progetto in conformità a quanto stabilito nella presente Convenzione, nei documenti progettuali, nell'Avviso e negli altri documenti già richiamati.

In particolare, il Comune di Firenze, nella sua qualità di ente titolare del servizio e Promotore del partenariato, si impegna:

- a garantire, per quanto di competenza, l'esatta ed integrale realizzazione del progetto di servizio;
- a garantire, laddove necessario, la rappresentanza del Partenariato nei rapporti con i terzi, la predisposizione, la raccolta; e la corretta conservazione degli atti, dei documenti e delle informazioni inerenti il servizio;
- ad assicurare, nello svolgimento delle attività del servizio, il rispetto dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, quali economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, oltre al rispetto dei principi e della normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza pubblica, contabilità pubblica e partenariato pubblico-privato, anche nel settore sociale e del non-profit;
- collaborare attivamente ad iniziative di diffusione e disseminazione dei risultati conseguiti;
- rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla Legge n. 124/2017 e ss. mm.ii., ove applicabili;
- A valutare le possibilità di mettere a disposizione immobili di proprietà comunale da destinare agli interventi.

I Partner si impegnano:

- a dare effettiva esecuzione alle attività di propria competenza in coerenza con la proposta progettuale da ciascuno presentata, fatti salvi gli opportuni eventuali adattamenti definiti in fase di co-progettazione, nel rispetto di quanto previsto dalle Convenzioni di Partenariato specifiche per ciascuno Modulo ad integrazione di quanto previsto dalla presente convenzione quadro, nonché nell'Avviso e relativi allegati, ed a trasmettere al Promotore i dati necessari per il monitoraggio del servizio;
- ad utilizzare le risorse apportate dal Promotore per la realizzazione delle attività del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente Convenzione;
- a segnalare senza indugio al Promotore ogni circostanza, problematica e/o criticità che possa influire sull'esecuzione delle attività previste;
- rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., ove applicabili;
- a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, compresi eventuali volontari;
- a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti della struttura, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- ad accettare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Firenze;
- a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo del Comune di Firenze;

- a mettere a disposizione i locali (nella propria disponibilità) in cui si realizzare i progetti specifici, se e nella misura in cui sia previsto nei progetti stessi;
- a provvedere a proprie spese agli interventi di manutenzione ordinaria (oltre che straordinaria, per la struttura messa a disposizione dal soggetto stesso) che comunque si dovessero rendere necessari per garantire la funzionalità della struttura in cui il servizio si svolge;
- a farsi carico delle utenze e di ogni altra spesa di natura gestionale funzionale all'attuazione del servizio, nella misura in cui ciò sia previsto nell'ambito delle specifiche convenzioni attuative;

### ***Articolo 3 –Durata dell'Accordo***

La presente convezione decorre dal 01.01.2024 con scadenza prevista il 31 marzo 2025. Nell'ambito di tale periodo potranno essere attivate, in base alle effettive esigenze e nei limiti di valore economico complessivo di cui all'articolo 6, convenzioni specifiche attuative degli interventi, riaprendo il confronto di co-progettazione.

### ***Articolo 4 – Apporti alla co-progettazione***

Gli apporti alla coprogettazione risultano dalla presente Convenzione, dal progetto definito e da ogni allegato correlato.

### ***Articolo 5 – Modalità e termini di esecuzione della Convenzione***

Il Partner ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nella presente Convenzione, nonché negli atti richiamati in premessa che ne costituiscono parte integrante, conferma di accettare tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione delle attività previste dal servizio.

### ***Articolo 6 - Dimensione economica progettuale***

La natura solidaristica degli interventi comporta tradizionalmente che gli stessi si connotino, da un punto di vista economico, come un'attività non remunerativa che mira alla copertura, almeno parziale dei costi necessari a porla in essere. Sulla base di questi presupposti, che evidenziano la rilevanza sociale del servizio, il Comune di Firenze si impegna a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per gli specifici progetti attuativi, nella misura in cui siano definite nelle relative convenzioni attuative, fino ad un massimo di complessivi € 1.500.000,00.

Sulla base delle necessità che si manifesteranno, le specifiche convezioni attuative potranno essere attivate solo previo finanziamento delle stesse.

### ***Articolo 7 – Risoluzione anticipata***

La presente Convenzione potrà essere altresì essere anticipatamente risolta in caso di accertamento da parte del Promotore di gravi violazioni e/o inadempimenti da parte dei Partner, tali da comprometterne il raggiungimento delle finalità. In tal caso la contestazione dalla violazione o dell'inadempimento sarà effettuata dal Promotore a mezzo p.e.c. alla/e parte/i

---

interessata/e, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per rimuoverne le cause. Decorso infruttuosamente tale termine la Convenzione sarà risolta senza che possano essere avanzate pretese di natura risarcitoria o a titolo di indennizzo.

#### ***Articolo 8 – Diritto di recesso***

Il Comune di Firenze, in qualità di Promotore, si riserva, sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il diritto di recedere dalla Convenzione senza che i Partner possano avanzare richieste di compensi e/o indennizzi.

#### ***Articolo 9 – Responsabilità per infortuni e danni***

I Partner, nell'esecuzione della presente Convenzione, assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, compresi i terzi.

Inoltre, i Partner si obbligano a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

I Partner stipuleranno le polizze assicurative R.C.T. / R.C.O. ai sensi dell'art 12 dell'avviso da precisare nelle Convenzioni specifiche per ciascun Modulo di intervento

La polizza deve garantire la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune o al suo personale, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti/collaboratori dei Partner nell'espletamento delle attività previste dalla Convenzione, dei rischi contro infortuni e malattie degli addetti dipendenti e volontari dell'ETS nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della Linea d'intervento, oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici,

#### ***Articolo 10 – Obblighi di riservatezza***

I Partner hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione. I Partner sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti/collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente Convenzione, fermo restando che i Partner saranno tenuti a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

## **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. le parti della presente Convenzione sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, I Partner per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quali "Responsabili del trattamento", dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., a tutte le prescrizioni di seguito elencate e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui alla presente Convenzione;
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità connesse alla realizzazione del Progetto;
- trattare i dati relativamente alla durata del Progetto. I dati personali di titolarità del Comune non potranno più essere trattati dal Partner oltre la scadenza dello stesso e dovranno essere cancellati o restituiti al Comune, così come dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima -Titolo V - del D.Lgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati il Partner si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti ed impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità del soggetto Partner e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub- responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Partner ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se il Partner ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nella presente Convenzione.

Il "Responsabile esterno" deve:

- mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall'allegato "Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori";

- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità (privacy by default);

Con note prot. n. .... del ..... e n. .... del ..... sono stati nominati quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, l'ETS ....., C.F. .... e l'ETS ....., C.F. .... I Partner hanno accettato la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze e sono responsabili della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alla Convenzione in oggetto.

### **Articolo 12 - Foro competente**

Qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione, validità, efficacia e/o esecuzione della presente Convenzione sarà demandata in via esclusiva al Foro di Firenze.

### **Art. 13 - Registrazione, Modifica della Convenzione, clausola finale e rinvio normativo**

La presente Convenzione sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Ogni eventuale modifica della presente Convenzione sarà valida solo se formalizzata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. La presente Convenzione è esente da bolli a norma dell'art. 82 co. 5 del Dlgs 117/2017 ed è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, per quanto compatibili.

Per il Comune di Firenze

Il Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo Raffaele Uccello

FIRMA.....

Per l'ETS .....

il Legale Rappresentante .....

FIRMA.....

Per l'ETS .....

il Legale Rappresentante .....

FIRMA.....